

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2743)

## DISEGNI DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1968  
(V. Stampato n. 4437)*

**d'iniziativa dei deputati GITTI e ARIOSTO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 febbraio 1968*

Modifiche alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, concernente  
l'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:

« La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla Sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta ».

## Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della Sezione, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della Sezione ».